



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11

2° Settore Tecnico

Dirigente: ing. Pasqualino Stoppiello

PIANO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO ANTIGHIACCIO 2025-2026-2027



ELENCO ELABORATI

- 1) RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
- 2) POSTAZIONI FISSE PROVINCIA DI CAMPOBASSO
- 3) POSTAZIONI FISSE DA ASSEGNARE A PRIVATI
- 4) POSTAZIONE “MISTA” 2/12 – CAMPITELLO MATESE – SAN MASSIMO
- 5) CAPITOLATO D’ONERI SERVIZI**
- 6) ELENCO PREZZI SERVIZI E STIMA DEI COSTI DEL SERVIZIO
- 7) CAPITOLATO D’ONERI FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO

Il Direttore dell'Esecuzione Contratto Servizi Geom. Giuseppe DE NIGRIS (*)		Il Direttore dell'Esecuzione Contratto Fornitura Sale Geom. Giandonato BOZZA (*)
Il Responsabile Unico del Progetto Ing. Gianluigi FANTETTI (*)		

(*) documento informatico sottoscritto con firma digitale



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

2° Settore

Dirigente: *ing. Pasqualino STOPPIELLO*

PIANO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E RIMOZIONE FANGO E DETRITI
Stagione 2025-2026-2027

CAPITOLATO D'ONERI SERVIZI

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
ART. 1 - Oggetto dell'accordo quadro	3
ART. 2 - Descrizione delle prestazioni.....	3
ART. 3 - Operatori economici	3
ART. 4 - Durata e valore dell'appalto.....	4
ART. 5 - Garanzie.....	4
ART. 6 - Prezzi unitari della prestazione.....	5
ART. 7 - Valore della postazione.....	6
ART. 8 - Modalità di pagamento	9
ART. 9 - Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria e assicurazioni.....	9
ART. 10 - Informazione.....	10
ART. 11 - Consegna del Servizio	10
ART. 12 - Verifiche e controlli.....	10
ART. 13 - Penali	11
ART. 14 - Subappalto – Cessione in appalto – Nolo – Prestazione del Servizio in Associazione... 11	11
ART. 15 - Domicilio dell'appaltatore	11
ART. 16 - Criteri di aggiudicazione del Servizio	11
ART. 17 - Contratto	11
ART. 18 - Irregolarità nell'espletamento del Servizio. Diffida ad adempiere.....	12
ART. 19 - Altre ipotesi di risoluzione del contratto	12
ART. 20 - Rinvio	12
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO.....	13
ART. 21 - Caratteristiche dei mezzi sgomberoneve e pulizia fango e detriti a spinta.....	13
ART. 22 - Caratteristiche dei mezzi per il trattamento antighiaccio e deposito sale.....	13
ART. 23 - Modalità di sgomberoneve e rimozione fango e detriti.....	14
ART. 24 - Trattamento antighiaccio	15
ART. 25 - Rendicontazione delle attività.....	16
ART. 26 - Sistema di contratto telematico GPS	16
ART. 27 - Foro competente	17
ART. 28 - Tutela della Privacy	17

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

L'avviso riguarda la conclusione di un Accordo Quadro (Art. 59 D. Lgs. 36/2023) con diversi operatori economici per i servizi da rendere lungo la rete stradale della Provincia di Campobasso per le stagioni invernali 2025-2026-2027.

Le prestazioni oggetto dei singoli accordi consistono nel servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e rimozione fango e detriti delle strade provinciali, che si svolgeranno secondo le norme del presente capitolato.

In particolare, il servizio di rimozione di fango, detriti ed ostacoli alla circolazione, prodotti da eventi atmosferici diversi da quelli nevosi avverrà nei limiti delle potenzialità tecniche del mezzo a disposizione; si tratta comunque di un servizio accessorio e non prevalente.

Il servizio, oggetto del presente appalto, si svolgerà sulla rete stradale della Provincia di Campobasso (di seguito Stazione Appaltante o S.A.) che è suddivisa in 8 gruppi stradali ed in postazioni operative collegate a tratti prestabiliti.

I gruppi stradali e le relative postazioni operative sono indicate negli elenchi e nelle planimetrie che fanno parte del piano.

ART. 2 - Descrizione delle prestazioni

Le attività del servizio consistono nella rimozione delle masse di neve che ricoprono le strade provinciali e le pertinenze in occasione di precipitazioni, al fine di preservare la circolazione sia in condizioni ordinarie che emergenziali (**servizio sgombraneve**); nello spargimento sul manto stradale di sale per disgelo stradale, fornito dalla stazione appaltante, mediante apposite attrezzature spargisale, installate su veicoli e mezzi della Ditta appaltatrice (**trattamento antighiaccio**); nella pulizia delle strade da fango, detriti, vegetazione ecc..., che dovessero ostacolare il transito delle strade e le pertinenze (**rimozione fango e detriti o altri materiali**).

Tali attività sono identificabili con i CPV 90620000-9 (servizi di sgombero neve), 90620000-2 (servizi di lotta contro il gelo) e 90620000-9 (servizi di pulizia e spazzamento delle strade).

ART. 3 - Operatori economici

L'Accordo Quadro sarà concluso con diversi operatori economici, a ciascuno dei quali sarà assegnato in via prevalente, ma non esclusiva, un tratto della rete stradale provinciale denominato "postazione".

Gli operatori economici ammessi sono quelli definiti dall'articolo 65 del D.Lgs. 36/2023, in forma singola o associata, ivi compresi gli imprenditori agricoli, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti (di seguito anche imprese agricole), in attività (risultante dall'iscrizione all'I.N.P.S.), per i quali sussiste la disciplina ex D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228, in particolare dagli articoli 1 e 15.

Ciascuna Ditta concorrente, agricola o meno, potrà presentare l'offerta per più postazioni operative, purché disponga di più mezzi e di personale in numero adeguato a garantire l'operatività contemporanea e l'autonomia di ogni postazione.

La partecipazione delle imprese agricole è condizionata, tra l'altro, al possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) titolarità di Partita I.V.A. per l'attività agricola, ai fini dell'emissione delle fatture relative alle prestazioni di servizio rese
- b) iscrizione alla Camera di Commercio e I.N.P.S.;

- c) legittima disponibilità dei mezzi che intendono impiegare nel servizio;
- d) disponibilità di forza lavoro aziendale, regolarmente iscritta nei registri INPS e INAIL.

Tutte le ditte concorrenti devono dichiarare e successivamente dimostrare che il mezzo operativo, vincolato al servizio, stazionerà nell'agro di uno dei comuni obbligati per la postazione operativa, ovvero nell'agro di uno dei comuni limitrofi ad una distanza non superiore a 10 km da un innesto stradale alla postazione; la distanza di 10 km corrisponde al tragitto stradale che il mezzo deve percorrere dal sito di stazionamento alla postazione.

L'operatore indicato dovrà essere in grado di intervenire entro 30 minuti dal manifestarsi dell'esigenza.

Le postazioni operative non aggiudicate in sede di gara, potranno essere affidate ad altri operatori economici, ovvero alle Ditte aggiudicatrici di postazioni limitrofe; in tal caso il ribasso sul prezzo sarà pari alla media dei ribassi offerti per le altre postazioni aggiudicate ricadenti nell'Area (nord o sud) di appartenenza della postazione.

Per ottenere la massima copertura possibile del territorio provinciale, in assenza di offerte, potranno essere derogati i requisiti dei comuni di stazionamento e della distanza dei 10 km e quello della esclusività del mezzo per la postazione.

ART. 4 - Durata e valore dell'appalto

L'appalto ha la durata di **tre anni** dalla data di consegna del servizio e/o stipula del contratto e comunque fino al 31/12/2027.

All'occorrenza si potrà eseguire anticipatamente il contratto, ricorrendo alla consegna in via d'urgenza.

È facoltà dell'Amministrazione rinnovare, previa negoziazione con i singoli operatori affidatari del servizio, il contratto per un periodo di eguale durata (tre anni).

La facoltà può essere esercitata a condizione che:

- a) l'operatore economico abbia svolto regolarmente il servizio, senza contestazioni e/o danni imputabili alla sua diretta responsabilità;
- b) la Provincia disponga delle necessarie risorse in Bilancio.

L'importo stimato dell'appalto è pari a complessivi **€_1.800.000,00 I.V.A. compresa**, escluso il valore dell'eventuale rinnovo che, salvo verifica delle effettive disponibilità finanziarie rinvenienti dal bilancio, potrebbe raddoppiare il suddetto importo.

ART. 5 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compresa la differenza di prezzo che la Provincia dovesse pagare per l'ipotesi di nuovo affidamento nei casi di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo fisso pari al 2% dell'importo netto del contratto in uno dei modi stabiliti dall'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della relativa cauzione da parte della Provincia, che si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria ovvero ad altro soggetto.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Nessun interesse decorrerà sulle somme versate a titolo di cauzione.

L'affidatario del servizio è obbligato a reintegrare, entro 30 giorni consecutivi, la cauzione di cui la Provincia avesse dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita alla ditta dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario provinciale competente.

Resta salvo, per la Provincia di Campobasso, l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 6 - Prezzi unitari della prestazione

I prezzi unitari posti a base di gara sono i seguenti:

Prezzo per l'approntamento e il vincolo del mezzo al servizio

Per l'approntamento e il vincolo del mezzo al servizio, viene riconosciuto all'operatore economico un compenso una tantum di €_500,00 oltre IVA, per ciascun anno, per complessivi €_1.500,00 oltre IVA.

Tale compenso sarà corrisposto a prescindere dai servizi effettuati.

Prezzo sgomberoneve o sgomberoneve e trattamento simultaneo antighiaccio

Il servizio si svolge lungo il tratto relativo alla postazione affidata, con reperibilità H 24 e con mezzo, trattore o autocarro, di potenza comunque non inferiore a 95 cavalli, attrezzato con lama o vomere universale a comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di guida o di tipo diverso, comunque preventivamente approvato dall'Ente sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per svolgere tale servizio quali, a titolo di elencazione non esaustiva, gli oneri per la sicurezza, il costo del lavoro, di eventuali ausiliari, del lubrificante, del carburante, delle assicurazioni richieste per l'uso del mezzo su strada e dei costi di manutenzione del mezzo in efficienza di servizio, in ore diurne e notturne, ivi compresi i collaudi delle parti specifiche a rendere operativo il mezzo per le attività di sgomberoneve (vomere universale o lame orientabili con altezza ai lati di almeno cm 100) al fine di rendere la strada, su entrambe le corsie di marcia, perfettamente sgomberata per tutta l'ampiezza massima, per qualsiasi altezza di neve.

Il prezzo orario a base d'asta è pari a Euro 80,00 (ottanta/00), IVA esclusa.

Nel caso in cui il servizio di trattamento sgombero neve e trattamento antighiaccio venga eseguito, con lo stesso mezzo e in azione combinata e simultanea, ai fini della liquidazione sarà applicata la suddetta tariffa offerta per lo sgombero neve.

Prezzo trattamento antighiaccio

Il servizio si svolge lungo il tratto relativo alla postazione affidata, con reperibilità H 24, con mezzo aziendale idoneo allo scopo, con potenza minima di 95 cv., attrezzato con spargitore avente portata/capacità adeguata al tratto che si assume, a comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di guida.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per svolgere tale servizio quali, a titolo di elencazione non esaustiva, gli oneri per la sicurezza, il costo del lavoro, di eventuali ausiliari, del lubrificante, del carburante, delle assicurazioni richieste per l'uso del mezzo su strada e dei costi di manutenzione del mezzo in efficienza di servizio, in ore diurne e notturne di giorni feriali e festivi, ivi compresi i collaudi delle parti specifiche a rendere operativo il mezzo per le attività di trattamento antighiaccio, al fine di rendere la strada perfettamente trattata per tutta l'ampiezza massima, per qualsiasi spessore del ghiaccio.

È altresì compreso nel prezzo l'uso di uno spazio, che la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, accessibile ad autocarri ed idoneo al deposito del sale (fornito dalla Stazione appaltante in sacchi o alla rinfusa).

Sono compresi nel prezzo gli oneri riguardanti il carico del sale sui mezzi, la pulizia ed ogni altro onere nonché i gli spostamenti per prelevare il sale per disgelo presso i depositi indicati dalla stazione appaltante.

Il prezzo a chilometro a base d'asta è pari a Euro 5,85 (Cinque/ottantacinque), IVA esclusa.

Prezzo rimozione fango, detriti, vegetazione ed altri ostacoli alla circolazione

Il servizio si svolge con gli stessi oneri e condizioni del servizio sgombraneve.

Il prezzo unitario a base d'asta è pari a Euro 55,00 (Cinquantacinque/00), IVA esclusa.

Prezzo sgomberoneve per la postazione 2/12 Campitello Matese – San Massimo

Il servizio si svolge lungo il tratto relativo alla postazione 2/12 Campitello Matese – San Massimo, con reperibilità H 24 e con mezzo di proprietà della Provincia concesso in comodato d'uso alla ditta affidatari.

Il prezzo orario a base d'asta è pari a Euro 62,00 (Sessantadue/00), IVA esclusa.

ART. 7 - Valore della postazione

1) Postazioni da aggiudicare a ditte private e relative a tutte le attività previste nel Servizio

La tabella seguente riporta, per ciascuna postazione, il costo totale stimato per il triennio:

Postazioni	Costo del Servizio	di cui per costo manodopera	Vincolo disponibilità mezzi	Costo totale
1/10-RIPABOTTONI	14.881,31 €	6.398,96 €	1.500,00 €	16.381,31 €
1/1-MONTAGANO	20.448,93 €	8.793,04 €	1.500,00 €	21.948,93 €
1/2-MATRICE	15.333,08 €	6.593,22 €	1.500,00 €	16.833,08 €
1/3-CAMPOLIETO	16.096,64 €	6.921,55 €	1.500,00 €	17.596,64 €
1/4-SAN GIOVANNI IN GALDO	20.538,01 €	8.831,35 €	1.500,00 €	22.038,01 €
1/5-TORO-CAMPODIPIETRA	20.398,03 €	8.771,15 €	1.500,00 €	21.898,03 €
1/6-MONACILIONI	12.647,89 €	5.438,59 €	1.500,00 €	14.147,89 €
1/7-SANT'ELIA A PIANISI	18.832,73 €	8.098,07 €	1.500,00 €	20.332,73 €
1/8-PETRELLA	30.006,16 €	12.902,65 €	1.500,00 €	31.506,16 €
1/9-CASTELLINO DEL BIFERNO	22.459,64 €	9.657,64 €	1.500,00 €	23.959,64 €
2/10-SAN POLO MATESE - CAMPOCHIARO	13.825,38 €	5.944,91 €	1.500,00 €	15.325,38 €
2/11-BOJANO	20.349,00 €	8.750,07 €	1.500,00 €	21.849,00 €
2/1-BARANELLO	12.013,99 €	5.166,02 €	1.500,00 €	13.513,99 €
2/2-BUSSO	18.314,47 €	7.875,22 €	1.500,00 €	19.814,47 €
2/3-VINCHIATURO	22.181,39 €	9.538,00 €	1.500,00 €	23.681,39 €
2/4-CERCEPICCOLA	11.344,56 €	4.878,16 €	1.500,00 €	12.844,56 €

2/5-SAN GIULIANO DEL SANNIO	16.240,56 €	6.983,44 €	1.500,00 €	17.740,56 €
2/6-SPINETE	21.221,88 €	9.125,41 €	1.500,00 €	22.721,88 €
2/7-COLLE D'ANCHISE	14.206,03 €	6.108,59 €	1.500,00 €	15.706,03 €
2/8-SEPINO2	17.001,87 €	7.310,80 €	1.500,00 €	18.501,87 €
2/9-SEPINO1	13.786,00 €	5.927,98 €	1.500,00 €	15.286,00 €
3/10-TORELLA DEL SANNIO - PIETRACUPA	25.819,30 €	11.102,30 €	1.500,00 €	27.319,30 €
3/11-PIETRACUPA-SALCITO	14.035,03 €	6.035,06 €	1.500,00 €	15.535,03 €
3/12-SANT'ANGELO LIMOSANO	12.733,84 €	5.475,55 €	1.500,00 €	14.233,84 €
3/1-RIPALIMOSANI	11.222,58 €	4.825,71 €	1.500,00 €	12.722,58 €
3/2-MIRABELLO SANNITICO	19.125,43 €	8.223,93 €	1.500,00 €	20.625,43 €
3/3-FERRAZZANO1	8.117,44 €	3.490,50 €	1.500,00 €	9.617,44 €
3/4-FERRAZZANO2	11.617,09 €	4.995,35 €	1.500,00 €	13.117,09 €
3/5-ORATINO	15.371,26 €	6.609,64 €	1.500,00 €	16.871,26 €
3/6-CAMPOBASSO OSPEDALE	15.853,27 €	6.816,90 €	1.500,00 €	17.353,27 €
3/7-CASALCIPRANO	13.487,81 €	5.799,76 €	1.500,00 €	14.987,81 €
3/8-CASTROPIGNANO	24.012,21 €	10.325,25 €	1.500,00 €	25.512,21 €
3/9-DURONIA-MOLISE	26.379,25 €	11.343,08 €	1.500,00 €	27.879,25 €
4/10-RICCIA3	24.791,42 €	10.660,31 €	1.500,00 €	26.291,42 €
4/1-GILDONE	26.475,51 €	11.384,47 €	1.500,00 €	27.975,51 €
4/2-CERCEMAGGIORE1	35.828,41 €	15.406,22 €	1.500,00 €	37.328,41 €
4/3-CERCEMAGGIORE2	29.586,32 €	12.722,12 €	1.500,00 €	31.086,32 €
4/4-RICCIA1	20.009,30 €	8.604,00 €	1.500,00 €	21.509,30 €
4/5-RICCIA2	32.271,02 €	13.876,54 €	1.500,00 €	33.771,02 €
4/6-TUFARA	22.217,09 €	9.553,35 €	1.500,00 €	23.717,09 €
4/7-GAMBATESA	22.137,83 €	9.519,27 €	1.500,00 €	23.637,83 €
4/8-JELSI	15.650,33 €	6.729,64 €	1.500,00 €	17.150,33 €
4/9-MACCHIA VAL FORTORE	20.371,60 €	8.759,79 €	1.500,00 €	21.871,60 €
5/1-GUARDIALFIERA	14.797,95 €	6.363,12 €	1.500,00 €	16.297,95 €
5/2-ZONA INDUSTRIALE BONEFRO	11.112,24 €	4.778,26 €	1.500,00 €	12.612,24 €
5/3-COLLETORTO	27.226,11 €	11.707,23 €	1.500,00 €	28.726,11 €
5/4-BONEFRO	15.185,07 €	6.529,58 €	1.500,00 €	16.685,07 €
5/5-SANTA CROCE DI MAGLIANO	28.927,83 €	12.438,96 €	1.500,00 €	30.427,83 €
5/6-SAN GIULIANO DI PUGLIA	10.338,00 €	4.445,34 €	1.500,00 €	11.838,00 €
5/7-ROTELLO	25.738,12 €	11.067,39 €	1.500,00 €	27.238,12 €
5/8-MONTORIO NEI FRENTANI	20.411,19 €	8.776,81 €	1.500,00 €	21.911,19 €

6/1-URURI	9.643,93 €	4.146,89 €	1.500,00 €	11.143,93 €
6/2-LARINO1	5.667,27 €	2.436,92 €	1.500,00 €	7.167,27 €
6/3-LARINO2	8.810,41 €	3.788,48 €	1.500,00 €	10.310,41 €
6/4-SAN MARTINO IN PENSILIS	11.218,58 €	4.823,99 €	1.500,00 €	12.718,58 €
6/5-PORTOCANNONE	11.126,19 €	4.784,26 €	1.500,00 €	12.626,19 €
6/6-CAMPOMARINO	14.530,07 €	6.247,93 €	1.500,00 €	16.030,07 €
7/10-ACQUAVIVA COLLECROCE-SAN FELICE DEL MOLISE	15.581,78 €	6.700,17 €	1.500,00 €	17.081,78 €
7/11-SAN FELICE DEL MOLISE-MAFALDA	20.367,34 €	8.757,95 €	1.500,00 €	21.867,34 €
7/1-SAN BIASE	13.465,56 €	5.790,19 €	1.500,00 €	14.965,56 €
7/2-LIMOSANO	15.246,07 €	6.555,81 €	1.500,00 €	16.746,07 €
7/3-TRIVENTO	11.974,58 €	5.149,07 €	1.500,00 €	13.474,58 €
7/4-ROCCAVIVARA1	17.553,72 €	7.548,10 €	1.500,00 €	19.053,72 €
7/5-ROCCAVIVARA2	16.375,37 €	7.041,41 €	1.500,00 €	17.875,37 €
7/6-SALCITO	7.441,54 €	3.199,86 €	1.500,00 €	8.941,54 €
7/7-CASTELBOTTACCIO-LUPARA	18.768,14 €	8.070,30 €	1.500,00 €	20.268,14 €
7/8-MONTEFALCONE NEL SANNIO	25.621,82 €	11.017,38 €	1.500,00 €	27.121,82 €
7/9-MONTEMITRO	20.704,01 €	8.902,72 €	1.500,00 €	22.204,01 €
8/1_BIS TAVENNA	1.541,60 €	662,89 €	1.500,00 €	3.041,60 €
8/1-TAVENNA	8.754,19 €	3.764,30 €	1.500,00 €	10.254,19 €
8/2-MONTECILFONE	13.063,01 €	5.617,09 €	1.500,00 €	14.563,01 €
8/3-GUGLIONESI	12.286,14 €	5.283,04 €	1.500,00 €	13.786,14 €
8/4-PALATA	8.732,40 €	3.754,93 €	1.500,00 €	10.232,40 €
8/5-MONTENERO DI BISACCIA	12.879,46 €	5.538,17 €	1.500,00 €	14.379,46 €
8/6-PETACCIATO	14.681,99 €	6.313,26 €	1.500,00 €	16.181,99 €
8/7-SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	12.407,27 €	5.335,12 €	1.500,00 €	13.907,27 €
9/1 - EDIFICI SCOLASTICI	3.000,00 €	1.290,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €

2) Postazione "mista"

Il valore stimato della postazione "mista" 2/12 – Campitello Matese – San Massimo, in considerazione che l'attività è esclusivamente quella dello sgombero neve ed effettuata con mezzo di proprietà della Provincia concesso in comodato d'uso alla ditta aggiudicataria, è pari a €_31.164,93 IVA esclusa.

Postazioni	Costo del Servizio	di cui per costo manodopera	Vincolo disponibilità mezzi	Costo totale
2/12 – CAMPITELLO MATESE – SAN MASSIMO	31.164,93 €	20.880,50 €	0 €	31.164,93 €

Alla postazione suddetta non verrà corrisposto alcun compenso relativo al “Vincolo disponibilità mezzi” in quanto il mezzo non è di proprietà della Ditta aggiudicataria della Postazione.

L'importo di ogni postazione sarà corrisposto per acconti successivi, in base all'avanzamento della prestazione.

Le singole prestazioni saranno conteggiate in base ai prezzi unitari offerti dalla Ditta, in ribasso rispetto a quelli indicati al precedente articolo 6.

Al solo al fine di comparare le offerte ed aggiudicare il contratto alla migliore, per ciascuna postazione è riportato il numero presunto di prestazioni, distinte per sgombero neve, trattamento antighiaccio e rimozione fango e detriti.

Non potendo prevedere gli andamenti climatici stagionali, tale numero di prestazioni è puramente indicativo ed in alcun modo vincolante per le parti.

Per l'esaurimento della prestazione e dell'importo contrattuale, di comune accordo tra le parti, il termine contrattuale potrà essere prolungato oltre il 31/12/2027.

ART. 8 - Modalità di pagamento

La Provincia provvede al pagamento del servizio oggetto del presente capitolato a condizione che la ditta abbia presentato la relativa documentazione nei tempi prescritti dall'Amministrazione e sia in regola con gli obblighi assicurativi, fiscali e previdenziali, risultanti dal DURC in corso di validità.

Il servizio sarà liquidato e pagato con l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti nel contratto, derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara.

Salvo diverse esigenze, saranno computate e pagate in acconto le prestazioni rese alle seguenti scadenze:

- 15/04/2025 (primo periodo)
- 31/12/2025 (secondo periodo)
- 15/04/2026 (terzo periodo)
- 31/12/2026 (quarto periodo)
- 15/04/2027 (quinto periodo)
- 31/12/2027 (saldo)

In caso di rinnovo saranno ripetute le date per gli anni successivi con la stessa cadenza periodica.

ART. 9 - Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria e assicurazioni

L'aggiudicatario è responsabile delle conseguenze derivanti dallo svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato e nel contratto.

La Ditta sarà in ogni caso tenuta a risarcire, in via diretta ed esclusiva, gli eventuali danni causati direttamente dal titolare o da eventuali collaboratori, in dipendenza di colpa, manchevolezza o trascuratezza nell'espletamento del servizio.

La ditta si impegna ad attivare dalla data di stipula del contratto una adeguata copertura assicurativa del mezzo, delle relative necessarie attrezzature ed ogni altro accessorio, in ragione dello specifico servizio svolto per conto della Provincia, per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni a persone, cose e animali, con specifica indicazione che per terzi si intendono anche “i beni di proprietà dell'Ente e i dipendenti e/o rappresentanti della Provincia di Campobasso addetti alla gestione, vigilanza, controllo e coordinamento del servizio appaltato”.

Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore a 3.000.000,00.

L'assicurazione di cui ai commi precedenti dovrà essere stipulata prima della consegna del servizio e contenere la dichiarazione di vincolo a favore della Provincia di Campobasso e coprire l'intero periodo dell'appalto.

La ditta dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e esibire detta polizza alla Provincia prima dell'inizio del servizio.

La ditta si obbliga inoltre:

- ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, fiscali e contributiva, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni;
- ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dall'appalto secondo i processi produttivi del servizio, a rispettare gli obblighi alla fiscalità, a garantire la tutela dell'ambiente in cui opera;
- a comunicare l'intenzione di utilizzare mezzi diversi da quelli autorizzati, in tempo utile per consentire le verifiche di idoneità da parte del personale della Provincia.

ART. 10 - Informazione

La ditta deve dichiarare di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi al servizio ed obbligarsi ad informare di quanto sopra gli eventuali collaboratori e dipendenti con cui presta il servizio.

ART. 11 - Consegna del Servizio

Il servizio ha inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio che avverrà, in via ordinaria, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, previa verifica dei documenti richiesti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti ai fini della consegna del servizio costituisce causa di annullamento di diritto dell'aggiudicazione.

Circostanze di urgenza possono determinare la consegna del servizio senza le formalità prescritte, salva la regolarizzazione della consegna in tempi brevi.

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, l'aggiudicataria assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal capitolato e dovrà dimostrare di avere la proprietà e/o la disponibilità, secondo legge, dei mezzi assegnati al servizio, l'assicurazione R.C.T. prescritta, fornendo altresì copie del libretto di circolazione, le generalità degli operatori, anche ausiliari, con relativi recapiti. La carta di circolazione della trattoria o comunque dei mezzi utilizzati deve riportare l'omologazione a poter agganciare, in uso temporaneo, la "lama sgombero neve" o il vomere unitamente alle prescrizioni da osservare quando si circola con la suddetta attrezzatura montata.

La mancata sottoscrizione del verbale di consegna, per indisponibilità o rifiuto, comporta la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione, fatto salvo ogni diritto della Provincia per eventuali danni subiti.

ART. 12 - Verifiche e controlli

Nel corso dell'esecuzione delle attività la Provincia di Campobasso effettuerà in qualunque momento, verifiche e controlli sull'effettiva necessità dell'intervento e sulla regolare esecuzione del servizio avvalendosi di tutti i mezzi che riterrà opportuno e, in particolare:

- osservazioni meteorologiche acquisite da stazioni meteo proprie o di terzi installate sul territorio e dati forniti dal servizio meteorologico nazionale e dai principali fornitori di informazioni meteorologiche;
- controlli diretti effettuate dal proprio personale addetto al servizio ovvero delle forze d'ordine;
- verifica dell'operato tramite i GPS che saranno forniti dalla Provincia e dovranno essere attivati durante l'espletamento del servizio.

Qualora da tali verifiche risultino difformi rispetto alle condizioni contrattuali, il Responsabile del Programma applicherà le opportune detrazioni e penali, ovvero le contestazioni del caso.

ART. 13 - Penali

Per ogni ora o frazione di ora di ritardo nella partenza del mezzo, rispetto al momento in cui si verifica la necessità del servizio (secondo le disposizioni del Capo II del presente capitolato), verrà applicata una penale di €_50,00 (Euro cinquanta/00).

Qualora a causa di tardivo o inadeguato intervento imputabile a negligenza dell'aggiudicatario del servizio, si verifichi la chiusura al transito di un tratto di strada Provinciale di sua competenza, alla ditta sarà applicata una penale di €_260,00 (euro duecentosessanta/00) per ogni ora o frazione di ora di interruzione del transito.

Qualora sia stato eseguito un intervento in difformità a quanto previsto dal presente capitolato (articoli 23 e 24), sarà applicata una penale di €_200,00 (euro duecento/00) oltre alle detrazioni sul compenso della prestazione, fatti salvi la richiesta di risarcimento di maggior danno e le condizioni per la risoluzione del contratto.

ART. 14 - Subappalto – Cessione in appalto – Nolo – Prestazione del Servizio in Associazione

È fatto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena la nullità dell'accordo e la risoluzione del contratto.

È ammessa la partecipazione di soggetti plurimi, che devono dichiarare di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo.

È ammesso il subappalto, se dichiarato in sede di gara, nei limiti di legge.

ART. 15 - Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente capitolato l'aggiudicataria elegge domicilio presso la sede giuridica della ditta.

Ogni comunicazione sarà inviata all'indirizzo di PEC indicato in sede di gara.

ART. 16 - Criteri di aggiudicazione del Servizio

Risulterà aggiudicataria la ditta concorrente che avrà offerto il minor prezzo tra tutte le offerte riguardanti la medesima postazione.

Nel caso in cui nessun imprenditore agricolo dovesse rispondere, la postazione potrà essere aggiudicata ad altro operatore economico.

In assenza di qualsivoglia offerta, sarà possibile affidare la postazione altra ditta che manifestasse l'interesse ad assumerle; in tal caso il ribasso sul prezzo sarà pari alla media dei ribassi offerti per le altre postazioni aggiudicate ricadenti nel gruppo stradale.

ART. 17 - Contratto

All'aggiudicazione del servizio seguirà la stipula del contratto tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art.18, c.1, del D.Lgs.36/2023.

Il contratto sarà stipulato, salvo le eccezioni di cui sopra, prima della consegna del servizio.

Per la postazione 2/12 – Campitello Matese – San Massimo si procederà alla stipula di un contratto di comodato d'uso il cui schema è riportato in **allegato**.

ART. 18 - Irregolarità nell'espletamento del Servizio. Diffida ad adempiere

In presenza di irregolarità e/o ritardi ingiustificati nello svolgimento del servizio, la S.A. comunica alla Ditta l'inadempimento, diffidandola ad eseguire la prestazione entro un termine congruo e dichiarando che, trascorso inutilmente detto termine, essenziale per la particolare natura delle prestazioni, il contratto si intenderà risolto.

Trascorso detto termine senza che la ditta abbia adempiuto alla prestazione, il contratto di risolverà di diritto e la Stazione Appaltante incamererà la cauzione definitiva prestata dalla ditta.

Nei casi in cui l'irregolarità sia grave, si applicherà la norma contenuta all'articolo successivo.

Resta comunque salva la facoltà della S.A. di chiedere all'aggiudicataria del servizio i danni derivanti dall'interruzione del servizio causata dalla risoluzione del contratto.

In tal caso saranno sospesi i pagamenti relativi a prestazioni precedentemente rese dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 19 - Altre ipotesi di risoluzione del contratto

Il contratto di servizio si intenderà senz'altro risolto nelle ipotesi sotto elencate, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

Al verificarsi di uno di tali casi, la Stazione Appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria del servizio, mediante lettera inviata a mezzo PEC., di avvalersi della clausola e conseguentemente, di risolvere il contratto in essere.

In ragione dell'importanza del servizio affidato alla Ditta, i casi che consentono alla S.A. di comunicare la risoluzione del contratto sono i seguenti:

- a. dichiarazioni mendaci rese in sede di gara;
- b. rifiuto o ingiustificato ritardo a firmare il verbale di consegna del servizio;
- c. reiterato avvio ritardato del servizio;
- d. inosservanza delle procedure di comunicazione di avvio del servizio e di rendicontazione;
- e. mancate o mendaci comunicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
- f. sospensione ingiustificata del servizio in presenza di condizioni meteorologiche avverse in atto, che determini condizioni di pericolo alla circolazione stradale;
- g. cessazione delle attività d'impresa, cancellazione della ditta, scioglimento, etc...;
- h. cessione a terzi di tutto o parte il contratto;
- i. altre ipotesi, non contemplate, che pregiudichino la corretta effettuazione del servizio;
- j. mancata presentazione dei documenti richiesti ai fini della consegna del servizio entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Le eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente conseguenti alla risoluzione del contratto di servizio, saranno poste a carico della Ditta.

In i casi sopra elencati la Provincia provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata dalla ditta.

ART. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia, in particolare dal Codice Civile, dal D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228 e dal D.lgs n. 36/2023 e s.m.i..

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

ART. 21 - Caratteristiche dei mezzi sgomberoneve e pulizia fango e detriti a spinta

Le operazioni di sgombero neve devono avvenire mediante l'uso di mezzi fendineve, trattore o autocarro, di potenza comunque non inferiore a 95 cavalli (69,86 kW), attrezzato con lama o vomere universale a comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di guida o di tipo diverso, comunque preventivamente approvato dall'Ente sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche, attrezzati a tale scopo, con caratteristiche adeguate al servizio da svolgere sul tratto di propria competenza, tenendo in considerazione l'andamento plano-altimetrico delle strade, le eventuali strettoie e l'intensità di innevamento storicamente ricorrente nella zona interessata.

I mezzi saranno muniti di vomere universale a comandi idraulici centralizzati, manovrabili dal posto di guida o di lama orientabile avente altezza ai lati non inferiore a cm. 100.

Fa eccezione il mezzo per la postazione "9/1 edifici scolastici Campobasso" per la quale è necessario un mezzo di piccole dimensioni (bobcat o simili).

Le verifiche sulla conformità dei mezzi alle disposizioni del presente capitolato saranno svolte all'atto della redazione del verbale di consegna del servizio e/o della visita di controllo dell'efficienza dei mezzi stessi.

L'aggiudicataria dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi, in qualsiasi condizione di tempo, anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.

Per vomere universale a comandi idraulici si intende una attrezzatura che possa assumere tre diverse posizioni di lavoro e cioè:

- 1) a lama con inclinazione trasversale tutta a destra o tutta a sinistra, in modo da poter scaricare la neve secondo le esigenze che di volta in volta si rendono necessarie;
- 2) a vomere a cuspidi in modo da poter fendere la neve con scarico simultaneo a destra o a sinistra;
- 3) posizione concava (imbuto) in modo da poter allontanare, qualora necessario, masse di neve dalla carreggiata stradale (pulizia bivi).

I mezzi summenzionati dovranno svolgere la loro azione sulle tratte di strade provinciali di propria competenza con partenza dai luoghi indicati come ricoveri e devono essere muniti di catene da neve, gancio e corda di traino, lampeggiante sulla cabina, cassetta pronto soccorso.

I mezzi dovranno esporre in posizione visibile, un pannello identificativo dell'operatore che sarà fornito dalla Provincia di Campobasso.

La mancata esposizione del pannello identificativo comporterà il mancato riconoscimento del servizio in corso.

ART. 22 - Caratteristiche dei mezzi per il trattamento antighiaccio e deposito sale

Le operazioni di trattamento antighiaccio devono avvenire mediante l'uso di mezzi attrezzati con spargitore avente portata/capacità adeguata alla postazione che si assume, a comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di guida.

Nello svolgimento del servizio si presterà particolare attenzione all'andamento plano-altimetrico delle strade, ad eventuali strettoie ed all'intensità di del fenomeno storicamente ricorrente nella zona interessata, alle zone d'ombra ovvero a quelle particolarmente soggette a glaciazione.

I mezzi dovranno svolgere la loro azione sulle tratte di strade provinciali di propria competenza con partenza dai luoghi indicati come ricoveri e devono essere muniti di catene da neve, gancio e corda di traino, lampeggiante sulla cabina, cassetta pronto soccorso.

Le verifiche sulla conformità dei mezzi alle disposizioni del presente capitolato saranno svolte all'atto della redazione del verbale di consegna del servizio e/o della visita di controllo dell'efficienza dei mezzi stessi.

Per l'esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà avere apposito spazio dedicato allo scarico del sale fornito dall'amministrazione.

Lo spazio, di adeguate dimensioni per lo stoccaggio del sale, deve essere situato nella stessa sede del mezzo operativo ed accessibile ai mezzi del fornitore di sale (autocarro/autoarticolato).

La Provincia ha facoltà di stabilire la modalità ed il centro di approvvigionamento del sale per ciascuno operatore.

Di norma, ed in via preferenziale, dovrà essere utilizzato il sale sfuso.

ART. 23 - Modalità di sgomberoneve e rimozione fango e detriti

La corsa spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di strada di competenza assegnata ad ogni singolo mezzo ovvero, in casi eccezionali e su ordine del Responsabile del Programma Sgomberoneve o di altro funzionario della Provincia, su altro tratto di strada.

L'avanzamento del mezzo fendineve dovrà essere mantenuto in modo uniforme e senza subire rallentamenti e accelerazioni ingiustificate.

L'intervento dovrà avvenire su iniziativa della ditta o su ordine del personale tecnico della Provincia, di norma in presenza di un manto nevoso di spessore non inferiore a 5 cm.

L'inizio delle attività dovrà avvenire entro il tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata dell'Ufficio o dal verificarsi dell'evento per il quale si rende necessario avviare autonomamente l'intervento.

Al termine di ogni nevicata, e quando se ne ravvisi la necessità, possono essere ordinati passaggi di allargamento o raschiamento a sforzo.

La neve dovrà essere completamente rimossa dal piano viabile e la lama dovrà viaggiare il più possibile in aderenza alla pavimentazione stradale.

Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero neve, dovranno adottarsi gli accorgimenti necessari per evitare formazioni di sponde nevose sul ciglio a monte della strada, dove possibile, i cumuli a valle dovranno essere ribaltati nella scarpata stradale.

Dovranno essere preservati il più possibile gli ingressi e gli accessi esistenti, evitando accumuli.

Nel caso di avarie del mezzo, l'aggiudicatario deve prontamente intervenire e provvedere alla riparazione nel minor tempo possibile e, in ogni caso, segnalare tempestivamente il problema al personale della Provincia per consentire un intervento sostitutivo.

Qualora la riparazione dell'avaria richieda un tempo superiore a 2 (due) ore, la ditta provvederà allo sgombero e trattamento antighiaccio con mezzi di riserva, purché idonei ed assicurati per lo svolgimento del servizio.

L'uso di tali mezzi di riserva non comporta alcun onere a carico della Provincia, non essendo riconosciuto alla ditta alcun compenso aggiuntivo.

In casi eccezionali il Responsabile del Programma ovvero di altro tecnico della Provincia può autorizzare l'uso di un ulteriore mezzo, a supporto del primo.

Analoghe modalità valgono per la rimozione di fango detriti ed altri ostacoli.

ART. 24 - Trattamento antighiaccio

La corsa per il trattamento antighiaccio comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di strada di competenza assegnata ad ogni singolo mezzo ovvero, in casi eccezionali, su ordine del Responsabile del Programma Sgomberoneve ovvero di altro tecnico della Provincia, su altro tratto di strada.

Per i trattamenti antighiaccio è obbligatorio l'utilizzo esclusivo del sale per disgelo stradale fornito dalla Provincia di Campobasso.

Il trattamento dovrà consentire il mantenimento di condizioni ottimali di transitabilità e sicurezza sui tratti assegnati.

L'intervento dovrà avvenire su iniziativa della ditta o su ordine del personale tecnico della Provincia e comunque soltanto in caso di effettiva probabilità di formazione di ghiaccio ovvero in presenza delle seguenti condizioni:

Condizioni	Obiettivo	Tipo intervento
Temperatura superiore a 3°C	Monitorare costantemente la temperatura della pavimentazione stradale per valori in diminuzione che si avvicinano a 0°C	Nessuno
Temperatura uguale o inferiore a 3°C, tendente a 0°C, in presenza di umidità sulla strada	Prevenire e rallentare la formazione del ghiaccio	Distribuire prodotto solido, in quantità di 5-7g/mq, nei punti a rischio: viadotti, zone esposte a venti freddi o con presenza di folta vegetazione o in prossimità di corsi d'acqua e comunque di umidità e condizioni per la formazione di ghiaccio; se necessario, estendere il trattamento a tutto il tratto assegnato. In caso di brusca diminuzione della temperatura oppure a fronte di aumento di umidità (acqua piovana gelida o nebbia) in presenza di corpo stradale particolarmente raffreddato, aumentare la concentrazione: 7-17 g/mq con $-7 < T < -2$ 17- 27 g/mq con $-10 < T < -7$
Precipitazione nevosa in atto o presenza di strati di neve di spessore inferiore a 5 cm	Impedire il consolidamento di neve e ghiaccio evitando l'attività di sgomberoneve	Distribuire prodotto solido in quantità di 5-10g/mq
Presenza di neve di ghiaccio compattati sulla strada a seguito di depositi non completamente rimossi	Favorire la formazione di uno strato di separazione tra pavimentazione e ghiaccio per agevolarne la rimozione meccanica.	Distribuire prodotto solido in quantità di 30-40g/mq

NB: per individuare il dosaggio al kilometro moltiplicare le quantità indicate per la larghezza media in metri di ogni corsia di marcia. Es. per un tratto stradale assegnato di 10km con larghezza della carreggiata di 6m (2 corsie di marcia da 3m) da trattare con 7g/mq occorrono: $7 \times 3 \times 10 = 210$ kg di sale per corsia ovvero 420 kg per tutta la carreggiata.

A fine servizio l'operatore dovrà riportare, su apposito registro che sarà fornito dalla Provincia, il quantitativo di sale utilizzato.

Il servizio dovrà essere svolto, quando necessario, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in giorni festivi o feriali.

L'attività di sgomberoneve è di norma effettuata simultaneamente ad un trattamento antighiaccio; pertanto questo non va ripetuto prima di 24 ore tranne nei casi in cui la presenza neve o ghiaccio compattati sulla strada a seguito di depositi non completamente rimossi lo renda necessario per favorirne la successiva rimozione meccanica.

La prestazione sarà retribuita per ogni chilometro di servizio svolto in modo continuativo oppure saltuario, nei tratti ove effettivamente vi sia necessità, esclusi i tratti stradali necessari per raggiungere il percorso operativo affidato e per le attività di preparazione del mezzo (es. carico del sale per disgelo).

Nell'ambito del trattamento antighiaccio con scopo preventivo, l'intervento dovrà essere svolto di norma la sera (con inizio non prima delle 18.00) e/o al mattino (da concludersi entro le 5.30); nei casi in cui si verificano piogge abbondanti successive al trattamento che possano dilavare il sale precedentemente sparso, seguite da un calo termico tale da determinare il rischio di formazione di ghiaccio, gli interventi dovranno essere ripetuti.

Ogni azione antighiaccio effettuata dalla ditta senza che ricorra il rischio di gelo sulla strada, sarà considerata inutile e non sarà retribuita.

Il personale dell'Amministrazione effettuerà controlli a campione durante lo svolgimento del servizio, sull'effettiva necessità di intervento, sulla corretta esecuzione delle prestazioni svolte, sulla durata di ogni singola corsa, sulla regolarità dell'approvvigionamento e sulla adeguata distribuzione del materiale adibito al servizio antighiaccio.

ART. 25 - Rendicontazione delle attività

Per il controllo e la quantificazione delle attività la Provincia potrà avvalersi dei seguenti sistemi, contemporanei o alternativi, a cui sono obbligati gli operatori:

1. il sistema di controllo telematico GPS di cui all'articolo che segue;
2. i due sms di inizio e fine del servizio (o i due messaggi WhatsApp di inizio e fine servizio) da inoltrare al numero di telefonia mobile dell'Istruttore Stradale di riferimento che ne riporterà gli estremi sul foglio di lavoro con indicazione della tipologia del servizio (sgombero neve, trattamento antighiaccio, rimozione detriti).

La durata effettiva dell'intervento è riferita esclusivamente al tempo di percorrenza del tratto stradale in caso di servizio neve/detriti, mentre per il servizio antighiaccio dalla lunghezza del tratto stradale interessato; sono esclusi i tempi e i tratti stradali necessari al trasferimento dalla sede verso la postazione, all'allestimento del mezzo, alle operazioni di carico, alle soste ed alle pause tecniche, ecc.,

Non saranno presi in considerazione, ai fini del pagamento, gli interventi comunicati in ritardo o trasmessi oltre il termine stabilito, o comunque non rilevabili dai suddetti sistemi.

ART. 26 - Sistema di contratto telematico GPS

Con la presentazione dell'offerta di gara la ditta autorizza la Provincia di Campobasso l'installazione dei dispositivi GPS sul mezzo, anche ai fini della sicurezza.

La ditta deve procedere all'installazione, prima della consegna del servizio, a sua cura e spese, di apposita presa elettrica a 12/24 volt, collegata alla batteria del mezzo per l'alimentazione del dispositivo di geolocalizzazione satellitare del mezzo stesso.

Tale dispositivo GPS viene concesso in comodato d'uso gratuito dalla Provincia di Campobasso, deve essere posizionato in modo stabile nella cabina del veicolo, in modo che sia protetto ed attivo in modo continuo durante lo svolgimento del servizio.

L'appaltatore ha l'obbligo di collegarlo alla presa e mantenerlo attivo per tutta la durata del servizio, comunicando tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti all'Istruttore Stradale.

Non sono erogati compensi per i servizi svolti senza l'attivazione del GPS, salvo adeguate motivazioni.

Il sistema GPS rileva continuamente la posizione del veicolo sul territorio; tale posizione è memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti del veicolo viene trasmesso periodicamente alla Provincia, che può altresì attivare la funzione di ricerca e tracciamento in tempo reale della posizione del veicolo.

L'appaltatore è responsabile del dispositivo GPS ricevuto in comodato; nel caso di danni provocati da urti, cadute accidentali, smarrimento, furto o comunque causati da un uso improprio o per la mancata riconsegna, lo stesso è tenuto al risarcimento di €100,00 più IVA/cadauno; nel caso non venga riconsegnato il cavetto e/o lo spinotto di collegamento è tenuto al risarcimento di €20,00.

Tali importi potranno essere addebitati anche sui crediti vantati dalla ditta.

In qualsiasi momento il personale della Provincia potrà connettersi al dispositivo GPS per visualizzare la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare il servizio svolto nonché per la sicurezza degli operatori stessi.

La ditta non ha l'obbligo di mantenere attivo il GPS al di fuori del servizio svolto per conto della Provincia di Campobasso; la disattivazione del dispositivo comporta la non tracciabilità del mezzo.

I dati che saranno registrati dai GPS saranno utilizzati per il controllo del servizio e per la sicurezza degli operatori, per la contabilizzazione dei servizi resi, per il coordinamento dei mezzi, per relazionare in merito agli incidenti stradali occorsi, per l'elaborazione di dati statistici e l'estrazione di notizie per l'ottimizzazione e la rendicontazione del servizio.

I dati saranno trattati in maniera informatica e saranno accessibili a tutto il personale tecnico ed amministrativo della Provincia di Campobasso, coinvolto nel servizio.

Titolare per la detenzione ed il trattamento dei dati è la Provincia di Campobasso.

ART. 27 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario del servizio è competente il Foro di Campobasso.

ART. 28 - Tutela della Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Codice della Privacy", i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara e nell'esecuzione contrattuale saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gianluigi FANTETTI ()*

() documento informatico sottoscritto con firma digitale*